



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 479

Seduta del 19/06/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DI VALICHI MONTANI IN REGIONE LOMBARDIA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 852 DEL 05/04/2023 - (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 21 comma 3 che prevede che “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”;

RICHIAMATE le D.G.R. n. 3246/2020 e n.4370/2021 con le quali la Giunta ha proposto l’individuazione dei valichi, e le D.C.R. n.1396/2020 e n.1883/2021 con le quali il Consiglio ha individuato i valichi montani;

PREMESSO che:

- a seguito di ricorso presentato dinanzi al Tar dall’associazione LAC per l’annullamento delle DCR 1396/2020 e 1882/2021 (ricorsi riuniti) eccependo l’incostituzionalità dell’art 43 comma 3 LR 26/93, la quarta sezione del TAR di Milano con Ordinanza collegiale n. 673/2022 ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità dell’art. 43 comma 3 della LR 26/93 disponendo la sospensione dei giudizi (RG 2093 /2020 e 1271/2021) e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale;
- la Corte Costituzionale con sentenza n.254 del 20/12/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 comma 3 LR 26/93 per contrasto con l’art. 21 comma 3 L. 157/92, in quanto prevedeva l’individuazione dei valichi montani nel solo comparto di maggior tutela della zona Alpi;

DATO ATTO che con sentenza n.852 del 05/04/2023 il Tar Milano, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, ha così disposto:

- *“l’accoglimento di entrambi i ricorsi riuniti (RG n. 2093/2020 e RG n. 1217/2021) e il conseguente annullamento degli atti impugnati nelle parti oggetto di censura, ovvero laddove è stata limitata l’individuazione dei valichi montani oggetto di tutela e per le restanti parti gli atti sono perfettamente legittimi e quindi i valichi individuati e tutelati conservano il loro status di protezione”;*
- *“l’obbligo in capo alle parti resistenti (Regione Lombardia e Provincia di Sondrio) e ai rispettivi organi (Consiglio e Giunta regionali e Presidente della Provincia di Sondrio) di avviare e concludere, per quanto di competenza, nel termine di 120 (centoventi) giorni complessivi dalla notifica della presente sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore, l’individuazione di tutti i valichi montani interessati dalle rotte*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

migratorie”;

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, presentato dalla Provincia di Sondrio in data 1 Giugno 2023, di parziale riforma della sentenza TAR 852/2023 in quanto, secondo la ricorrente, la dichiarata incostituzionalità del comma 3 dell'art. 43 LR 26/93 e quindi il conseguente ampliamento dell'individuazione dei valichi anche alle zone di minor tutela, di fatto non pregiudica e pertanto non obbliga ad adempiere la provincia di Sondrio in quanto è la sola provincia in Lombardia ad avere un territorio interamente montano, pertanto nella sola area di maggior tutela delle Alpi;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza Tar:

- annulla gli atti impugnati nelle parti oggetto di censura, ovvero laddove nelle D.C.R. n. 1396/2020 e n. 1883/2021 e nella proposta D.G.R. n. 4370/2021 è stata limitata l'individuazione dei valichi montani oggetto di tutela (valichi in zona di minor tutela);
- conferma nelle restanti parti la legittimità degli atti impugnati (la DCR n. 1396/2020 e n. 1883/2021 e la DGR n. 4370/2021) e quindi i valichi (in zona di maggior tutela) ivi individuati e tutelati e obbliga le amministrazioni resistenti (Giunta e Consiglio Regionali) ad individuare solo i valichi in zona di minor tutela;

ATTESO che è necessario ottemperare alla sopra richiamata sentenza del TAR proponendo l'individuazione dei valichi montani nel comparto di minor tutela, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dagli uffici e agli atti dell'Amministrazione Regionale;

RITENUTO pertanto di:

- confermare i seguenti valichi, ai sensi e per gli effetti della sentenza TAR n. 852 del 05/04/2023, individuati nella DCR n. 1883/2021, in zona di maggior tutela:
 - Bocchetta di Chiaro lato Como;
 - Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
 - Passo della Manina (Bergamo);
 - Passo Portula (Bergamo);
 - Passo Val Sanguigno (Bergamo);
 - Passo Cà San Marco lato Bergamo;
 - Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
 - Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Passo delle Portole (Brescia);
- Passo della Berga (Brescia);
- Passo della Spina (Brescia);
- Monte Crestoso (Brescia);
- Monte Frà (Brescia);
- Passo della Puria (Brescia);
- Passo Scarpapè (Brescia);
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia);

- proporre l'individuazione dei seguenti nuovi valichi in zona di minor tutela:
 - Sella di Mandro (Brescia);
 - Valico di Capovalle (Brescia);
 - Passada (Bergamo/Lecco);
 - Passo della Crocetta (Bergamo);
 - Passo del Giovà (Pavia);

- che i valichi di cui sopra sono individuati negli shapefile denominati "Valichi Montani" e "Valichi Montani Buffer" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, a causa della tipologia di estensione dei file, siano depositati agli atti della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie e trasmessi al Consiglio a cura della Direzione Generale;

- di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale, per l'approvazione come disposto da sentenza TAR 852/2023;

RITENUTO inoltre di:

- prevedere che gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1.000 metri dai valichi individuati a far data dall'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Regionale, dovranno essere rimossi prima dell'inizio della stagione venatoria, e, ai sensi dell'articolo 25, comma 14, della L.r. 26/1993, i titolari delle autorizzazioni potranno impiantare i medesimi appostamenti in altra zona;

- di stabilire che le istanze di spostamento degli appostamenti vengano istruite con priorità rispetto a quelle giacenti alla data in cui la deliberazione del Consiglio Regionale acquisterà efficacia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di confermare l'individuazione dei seguenti valichi:
 - Bocchetta di Chiaro lato Como;
 - Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
 - Passo della Manina (Bergamo);
 - Passo Portula (Bergamo);
 - Passo Val Sanguigno (Bergamo);
 - Passo Cà San Marco lato Bergamo;
 - Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
 - Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);
 - Passo delle Portole (Brescia);
 - Passo della Berga (Brescia);
 - Passo della Spina (Brescia);
 - Monte Crestoso (Brescia);
 - Monte Frà (Brescia);
 - Passo della Puria (Brescia);
 - Passo Scarpapè (Brescia);
 - Passo del Tonale (Brescia);
 - Passo di Crocedomini (Brescia);
 - Monte della Piana (Brescia);
 - Malga Mola (Brescia);

2. di proporre, in ottemperanza alla sentenza Tar Lombardia n. 852 del 05.04.23, l'individuazione dei seguenti nuovi valichi montani nel territorio lombardo:
 - Sella di Mandro (Brescia);
 - Valico di Capovalle (Brescia);
 - Passada (Bergamo/Lecco);
 - Passo della Crocetta (Bergamo);
 - Passo del Giovà (Pavia);

3. di stabilire che i valichi di cui sopra sono individuati negli shapefile denominati "Valichi Montani" e "Valichi Montani Buffer" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, a causa della tipologia di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

estensione dei file, siano depositati agli atti della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie e trasmessi al Consiglio a cura della Direzione Generale competente;

4. di prevedere che gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1.000 metri dai valichi individuati a far data dall'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Regionale, dovranno essere rimossi prima dell'inizio della stagione venatoria, e, ai sensi dell'articolo 25, comma 14, della L.r. 26/1993, i titolari delle autorizzazioni potranno impiantare i medesimi appostamenti in altra zona;
5. di stabilire che le istanze di spostamento degli appostamenti di cui al punto 4 vengano istruite con priorità rispetto a quelle giacenti alla data in cui la deliberazione del Consiglio Regionale acquisterà efficacia;
6. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per l'approvazione così come disposto dalla sentenza TAR n. 852/2023.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge